NUOVO ASSETTO RETRIBUTIVO-FUNZIONALE DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO

Art. 23

Personale direttivo e ispettivo tecnico-periferico e personale docente della scuola secondaria superiore, dei Conservatori di musica e delle Accademie

A decorrere dal 1 aprile 1979, al personale direttivo e ispettivo tecnico-periferico della scuola compete, in aggiunta allo stipendio, l'indennita' di funzione nella seguente misura annua lorda: ispettori tecnici-perferici..... L. 1.500.000 presidi e direttori didattici con anzianita di servizio superiore a cinque anni..... " 1.500.000 presidi e direttori didattici con anzianita di servi- servizio fino a cinque anni..... " 1.000.000 L'indennita' non e' dovuta al personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo esercizio della funzione. In nessun caso puo' essere percepita piu' di una indennita' di funzione. Ai presidi e ai direttori didattici incaricati l'indennita' di funzione e' attribuita, in aggiunta allo stipendio in godimento, in misura pari a quella prevista per i presidi e direttori didattici con anzianita' di servizio fino a cinque anni. Con la stessa decorrenza del 1 aprile 1979 l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1978, n. 567, e' modificato come segue: "In relazione ai particolari impegni connessi con il funzionamento della scuola, l'autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario per il personale direttivo, compreso quello incaricato, puo' essere disposta nello ambito e con i limiti appresso indicati: fino a 140 ore annue per le scuole elementari con piu' di 60 classi, per le scuole medie con piu' di 24 classi, per le scuole secondarie superiori con piu' di 18 classi e per le istituzioni educative con popolazione scolastica superiore a 500 alunni. Il limite di cui sopra puo' essere aumentato: di tre ore mensili:

a) per ogni due classi di doposcuola o a funzionamento serale;

b) per ogni due corsi integrativi, sperimentali, di perfezionamento o post-diploma;

c) per gli istituti d'arte, i conservatori di musica, ove funzioni una scuola media annessa;

d) per le scuole funzionanti con doppi turni; di un'ora mensile per l'attivita' di educazione popolare; di un'ora mensile per le altre attivita' comprese nei programmi compilati dai consigli di circolo o di istituto ai sensi della lettera d) dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416; di tredici ore mensili per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche in cui funzionino scuole a tempo pieno, officine, laboratori, o reparti di lavorazione, convitti o aziende annesse, nonche'

nelle istituzioni educative presso le quali funzionino scuole statali. Le sezioni di scuola materna sono computate ai fini dei raggruppamenti di cui al precedente primo comma, unicamente alle classi delle scuole elementari presso cui sono funzionanti. Le ore di lavoro straordinario retribuibili a ciascun capo di istituto non potranno comunque superare le 25 ore mensili. La spesa complessiva non potra' superare la somma pari al corrispettivo di 140 ore annue per ciascuna unita' di personale avente titolo alla corresponsione del lavoro straordinario negli ambiti e con i limiti sopra indicati". Per il personale docente di cui alla tabella C, quadro I e alla tabella F, quadro III, nonche' per gli assistenti delle Accademie di belle arti, di cui alla tabella G, quadro I, annesse al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, immesso in ruolo con effetto da data anteriore al 31 maggio 1979, l'anzianita' maturata al 1 giugno 1979 e' aumentata di un anno agli effetti della progressione di carriera. Per il personale docente di cui alla tabella F, quadri I e II annessa al medesimo decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, immesso in ruolo con effetto da data anteriore al 31 maggio 1979, l'anzianita' maturata al 1 giugno 1979 e' aumentata di due anni agli effetti della progressione di carriera.

Versione in vigore dal 1 giugno 1979, non più in vigore dal 31 luglio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato
Estremi	Decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163
Titolo	II — Personale della scuola
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-assetto-retributivo-funzionale-del-personale-civile-e-militare/art-23-personale-direttivo-e-ispettivo-tecnico-periferico-e-personale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it